

Delibera n° 1500

Estratto del processo verbale della seduta del
30 settembre 2021

oggetto:

LR 6/2008, ART 8 BIS, COMMA 3 E COMMA 8. PERIMETRAZIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DELLE ZONE DI RIFUGIO SUL TERRITORIO ESTERNO ALLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (di seguito TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante, il cui TASP è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole e tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale (di seguito PFR);

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;

Viste le proprie deliberazioni 25 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724 che hanno rispettivamente istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione, così come ulteriormente modificati dalla deliberazione 15 marzo 2019, n. 424;

Visto l'articolo 8 bis, comma 1, della citata legge regionale 6/2008, che disciplina le seguenti tipologie di zone da destinare a protezione della fauna:

- lettera a) Oasi di protezione (di seguito OASI), destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole;
- lettera b) Zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
- lettera d) Zone di rifugio della Riserve di caccia (di seguito ZR) finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

Visto l'articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale;

Visto l'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008, il quale prevede che il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;

Vista la propria deliberazione 11 febbraio 2011, n. 228, con la quale è stato individuato il TASP esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi e sono state istituite, ai sensi dell'articolo 8, bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi, così come modificate dalle deliberazioni n. 2015/2016, n. 2236/2017, n. 203/2019 e n. 1516/2020;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140, con il quale si è data esecutività al Piano faunistico regionale;

Atteso che il Piano faunistico regionale, ha delineato i criteri per l'individuazione delle

dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati;

Visto l'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita se nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o dei conduttori costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

Visto l'articolo 10, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso precluso all'attività venatoria;

Visto l'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, avente contenuto analogo alla disposizione di cui al paragrafo precedente;

Vista la propria deliberazione 5 febbraio 2021, n. 168, con la quale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6/2008 è stata aggiornata l'estensione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) destinato alle Zone di protezione della fauna esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi e, contestualmente ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale medesima, sono state rinnovate per ulteriori dieci anni le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e cattura della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi individuate con la deliberazione 11 febbraio 2011, n. 228, così come modificate dalle deliberazioni n. 2015/2016, n. 2236/2017, n. 203/2019 e n. 1516/2020;

Atteso che con la deliberazione n. 168/2021 veniva implicitamente stabilito di riservarsi la revisione di alcune Zone destinate a protezione della fauna, a seguito delle motivate istanze di proroga del procedimento relativo al rinnovo delle Zone destinate a protezione della fauna stesse, formulate da alcuni Distretti venatori;

Considerato che ai fini dell'adozione della deliberazione n. 168/2021, con le note di data 18 novembre 2020, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008 e degli articoli 13 e 14, della legge regionale 7/2000, in attuazione del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e di concentrazione del procedimento amministrativo è stata data comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna, corredate dalle rispettive tabelle contenenti i dati aggiornati del TASP, n. SCRI/12.6/77282 indirizzata al Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche", n. SCRI/12.6/77283 indirizzata al Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" n. SCRI/12.6/77285 indirizzata al Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese", n. SCRI/12.6/77284 indirizzata al Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese", n. SCRI/12.6/77286 indirizzata al Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", n. SCRI/12.6/77287 indirizzata al Distretto venatorio n. 12 "Laguna", n. SCRI/12.6/77288 indirizzata al Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" e n. SCRI/12.6/77289 indirizzata al Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina", assegnando trenta giorni per la presentazione di eventuali proposte modificative e documentali;

Atteso che con le sotto riportate note di data:

- 14 dicembre 2020, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.5/85612 del 17 dicembre 2020, del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese", con la quale

sono state trasmesse le modifiche formulate dalle Riserve di caccia di Castions di Strada, Porpetto, Rivignano e Ronchis;

- 18 dicembre 2020, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/86273 del 21 dicembre 2020, del Distretto venatorio n. 12 "Laguna", con la quale sono state trasmesse le modifiche formulate dalle Riserve di caccia di Carlino, Precenicco, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa;
- 21 dicembre 2020, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/86633 del 22 dicembre 2020, del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina", con la quale è stata trasmessa la modifica formulata dalla Riserva di caccia di Pieris-Begliano-Isola Morosini;
- 20 dicembre 2020, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/87088 del 23 dicembre 2020, del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese", con la quale segnala le modifiche proposte dalle Riserve di caccia di Casarsa della Delizia, San Giorgio della Richinvelda, Zoppola, Vivaro e Valvasone, riservandosi un ulteriore invio riportante un maggior dettaglio delle motivazioni che hanno indotto le Riserve di caccia sopra menzionate a formulare le variazioni da apportare e, per tale motivo è stata richiesta una proroga dei termini del riscontro;
- 24 dicembre 2020, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.5/87866 del 28 dicembre 2020, del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", con la quale chiede una proroga della validità delle Zone destinate a protezione della fauna, attualmente vigenti, stante l'impossibilità ad effettuare le dovute valutazioni, a causa dello stato di emergenza sanitaria in atto;
- 28 dicembre 2020, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.5/5476 del 27 gennaio 2021, del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche", con la quale chiede una deroga al procedimento relativo al rinnovo delle Zone destinate a protezione della fauna, motivando la stessa con l'impossibilità a svolgere le Assemblee distrettuali atte a ricevere memorie e proposte modificative da parte delle rispettive Riserve di caccia, dovute alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso;
- 27 gennaio 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/6966 del 1° febbraio 2021, del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" con la quale chiede una deroga di novanta giorni per il riscontro, motivando la stessa all'impossibilità di riunire l'Assemblea distrettuale per la situazione sanitaria presente;
- 1 febbraio 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.5/6922 di pari data, del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" con la quale trasmette le modifiche cartografiche proposte dalle Riserve di caccia di Corno di Rosazzo, Premariacco e San Giovanni al Natisone;

alcuni Distretti venatori coinvolti hanno formulato proposte di modifica alle Zone di protezione della fauna esistenti, mentre altri si sono riservati l'invio di documentazione con contestuale richiesta di procrastinare i termini del riscontro;

Viste le note di data:

- 10 febbraio 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/11178 di data 16 febbraio 2021, del Presidente del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" con la quale trasmette ulteriori modifiche proposte dalle Riserve di caccia di Casarsa della Delizia, Cordenons, San Giorgio della Richinvelda; Spilimbergo, Valvasone, Vivaro e Zoppola;

- 25 febbraio 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/13946 di pari data, del Presidente del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" con la quale trasmette le modifiche proposte dalla Riserva di caccia di Palazzolo dello Stella;
- 7 marzo 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/16736 di data 8 marzo 2021, del Presidente del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" con la quale trasmette le modifiche proposte dalle Riserve di caccia di Azzano Decimo, Brugnera, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Sacile e San vito al Tagliamento;
- 20 maggio 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/38066 di data 21 maggio 2021, del Presidente del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche" con la quale trasmette le modifiche proposte dalle Riserve di caccia di Ragogna, Reana del Rojale, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna;
- 11 giugno 2021, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/43605 di data 14 giugno 2021, del Presidente del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" con la quale trasmette le modifiche proposte dalle Riserve di caccia di Basiliano, Bicinicco, Codroipo, Dignano, Flaibano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano-Lestizza, Palmanova, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Remanzacco, Sedegliano e Udine-Pradamano;

con le quali i Distretti venatori che in prima istanza avevano formulato richiesta di deroga dei termini hanno inviato le proposte modificative e, altri Distretti venatori hanno trasmesso ulteriori proposte modificative;

Atteso che tutte le proposte modificative pervenute sono state dettagliatamente valutate dal competente Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

Dato atto che le valutazioni tecniche operate dal competente Servizio sono state portate all'attenzione e condivise dai rispettivi Distretti venatori;

Visto il parere n. 19-2021 del Comitato faunistico regionale, il quale, all'unanimità dei presenti, si è espresso favorevolmente in ordine all'individuazione delle Zone di Rifugio delle Riserve di caccia;

Vista la cartografia, allegato A alla presente deliberazione, predisposta dal competente Servizio, che indica le modifiche apportate anche alle Zone di rifugio delimitate nei Distretti venatori n. 5, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 15 conformemente a quanto è stato sottoposto all'attenzione del Comitato faunistico regionale;

Ritenuto pertanto di approvare in via preliminare il perimetro delle Zone di ripopolamento e cattura e delle Oasi di Protezione esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi, così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di dare pubblicità alla medesima, per il compiuto raggiungimento delle finalità di cui al comma 7, dell'articolo 8 bis, della legge regionale 6/2008;

Ritenuto, altresì, di approvare in via preliminare la delimitazione delle Zone di rifugio di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di dare pubblicità alla medesima, per il compiuto raggiungimento delle finalità di cui al comma 7, dell'articolo 8 bis, della legge regionale 6/2008;

Considerato che il numero e l'identità dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati è difficilmente individuabile;

Ritenuto pertanto necessario pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con contestuale affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, per consentire ai proprietari e ai conduttori dei fondi di proporre, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, eventuale opposizione motivata alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria;

Richiamato l'articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 6/2008 in forza del quale la Regione provvede:

- alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;
- alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
- al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 6/2008;
- agli interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

Considerato che le ZR, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d) e comma 8, della legge regionale 6/2008, sono gestite dalle Riserve di caccia su cui le stesse ricadono e sono finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;

Richiamato l'articolo 8 bis, comma 4, della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la fauna catturata in un'OASI può essere introdotta in altra OASI, la fauna catturata nelle ZRC può essere reintrodotta in altre ZRC ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato;

Richiamato l'articolo 8 bis, comma 3, della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il provvedimento di istituzione delle OASI e delle ZRC ha validità di dieci anni, può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;

Visto l'allegato cartografico alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

Per quanto in premessa

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettere a), e b), della legge regionale 6/2008, è approvata in via preliminare la perimetrazione delle Oasi di protezione e delle Zone di ripopolamento e cattura esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi, secondo i confini specificati nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 sono approvate in via preliminare le delimitazioni della perimetrazione delle Zone di rifugio destinate alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria, delle Riserve di caccia di Artegna, Povoletto (Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche"), Mortegliano-Lestizza, Trivignano Udinese (Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese"), Arzene, San Giorgio della Richinvelda, Vivaro (Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese"), Pocenia, Teor, (Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese"), Brugnera, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena (Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese"), Carlino, Latisana, Palazzolo dello Stella, San Giorgio di Nogaro (Distretto venatorio n. 12 "Laguna"), Campolongo al Torre, Chiopris-Viscone, Corona, Fiumicello, Medea, Moraro, Pieris-Begliano - Isola Morosini, Romans I, Ruda, San Pier d'Isonzo, Versa, Villesse e Visco (Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina") secondo i confini indicati all'allegato A alla presente deliberazione.

3. Le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura di cui al punto 1. sono istituite in via definitiva trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le Zone di rifugio di cui al punto 2. sono delimitate in via definitiva trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. È fatto divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e delle Zone di rifugio di cui all'allegato A, a far data dalla comunicazione del Servizio competente in materia faunistica e venatoria agli Istituti di gestione venatoria interessati.

6. Il Servizio provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Riserve di caccia interessate, per il tramite dei Distretti venatori.

8. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissa all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE